



# Somministrazione abusiva se reiterata in misura irragionevole

## Cassazione

Va verificato il contrasto  
con il requisito  
della temporaneità

**Angelo Zambelli**

Può integrare un «abusivo ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro» la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, ove tale reiterazione oltrepassi «il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea». Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con sentenza 6898/2024, in relazione a una fattispecie in cui un lavoratore ha sottoscritto circa 800 contratti a termine in somministrazione aventi a oggetto le stesse mansioni a favore del medesimo beneficiario in sette anni.

La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, si è limitata a constatare la decadenza del lavoratore dall'impugnativa dei singoli contratti - essendo ampiamente spirato il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 32, comma 4, lettera d), della legge 183/2010 - senza, tuttavia, in alcun modo affrontare la questione relativa alla possibile «irregolare, fraudolenta, simulata» somministrazione di lavoro intercorsa tra le parti per superamento del requisito essenziale della temporaneità.

La Corte di cassazione pur confermando l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei singoli con-

tratti, ha ritenuto che tale circostanza non preclude «l'accertamento dell'abusiva reiterazione», atteso che «la vicenda contrattuale può rilevare come antecedente storico... valutabile, in via incidentale, dal giudice». Ciò premesso, richiamando principi di diritto consolidati - tanto a livello europeo quanto a livello nazionale - la Cassazione chiarisce che «missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della direttiva 2008/104» in base alla quale «gli Stati membri adottano le misure necessarie... per prevenire missioni successive con



**Nel caso specifico  
non è rilevante  
la scadenza  
del termine  
per proporre ricorso**

lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva». Ne consegue - prosegue la Suprema corte - che in assenza della fissazione, a livello nazionale, di una durata determinata delle missioni, «spetta al giudice nazionale verificare se una delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga aggirata».

Nel caso specifico, conclude la Cassazione, «essendo ininfluenza il dato della maturata decadenza», sarà compito della Corte del rinvio verificare la questione - rimasta finora inascoltata - della prospettata somministrazione in frode alla legge, tenuto conto dell'indirizzo interpretativo ormai prevalente in materia.